

FAQ

ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI E INSOLVENZA DELLE IMPRESE

AGGIORNAMENTO 15 OTTOBRE 2025

A) **L'ELENCO E LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1) Cos'è e a cosa serve l'Elenco?

Con l'entrata in vigore, il 28 settembre 2024, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (in G.U. 27/09/2024), l' "albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese", così definito dall'art. 2, lett. n) del d. lgs. n. 14/2019, recante Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, è stato sostituito dall' "Elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese". La nuova denominazione è stata ritenuta dal Legislatore più appropriata, tenuto conto del fatto che lo strumento in questione, previsto per la raccolta e gestione delle professionalità necessarie per la conduzione degli strumenti e delle procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, non si rivolge soltanto a professioni ordinistiche. Tale elenco è istituito dall'art. 356, co. 1, del d. lgs. n. 14/2019 presso il Ministero della giustizia; vi si iscrivono i soggetti che intendono svolgere, su incarico del tribunale, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal medesimo d. lgs. n. 14/2019.

All'Elenco devono iscriversi anche coloro che intendono conseguire incarichi in qualità di "professionista indipendente" ai sensi dell'art. 2, lett. o) del d. lgs. n. 14/2019.

2) Quali fonti lo disciplinano?

L'Elenco è disciplinato dagli artt. 356-358 del d. lgs. n. 14/2019, nonché dal d.m. n. 75/2022, ("Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo (ora elenco) dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14") adottato ai sensi dell'art. 357 del Codice.

Il requisito di iscrizione degli obblighi formativi è disciplinato dall'art. 4, co. 5, lett. b), c) e d) del d.m. n. 202/2014 (richiamato espressamente dall'art. 356, comma 2, cit.), nonché dalle Linee Guida adottate dalla Scuola Superiore nel 2023.

3) L'Elenco dei soggetti incaricati della gestione della crisi d'impresa è unico o suddiviso per tipologia di soggetti iscritti e/o distretto giudiziario?

L'Elenco è unico: non sono previste sezioni né suddivisioni per distretto giudiziario.

È, tuttavia, possibile che il richiedente indichi nella domanda la funzione o le funzioni che intende svolgere, tenuto conto delle diversità di competenze e organizzazione che quelle funzioni richiedono (art.356, co.1, cit).

4) Quali sono le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco?

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, secondo le specifiche tecniche di cui al decreto del 30 dicembre 2022 (v. art. 4, co. 5 del d.m. 75/2022), attraverso l'apposito portale accessibile dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

5) Sono valide ai fini dell'iscrizione le domande presentate via posta, mail, PEC o protocollo al Ministero della Giustizia?

Poiché le domande possono essere presentate esclusivamente in via telematica, secondo le specifiche tecniche di cui al decreto del 30 dicembre 2022 (v. art. ~~4~~, co. 5 del d.m. 75/2022), attraverso l'apposito portale accessibile dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia, non sono valide ai fini dell'iscrizione all'elenco le domande presentate attraverso modalità diverse, quali posta cartacea, mail ordinaria, PEC o protocollo.

6) Le domande possono essere modificate o revocate?

Le domande possono essere modificate fino a che siano in stato di "bozza". Dopo l'invio, esse non possono essere modificate.

Le domande inviate – fino a quando siano in stato "istruttoria" – possono essere revocate al fine di presentare una nuova domanda. In caso di presentazione di una nuova domanda, può essere utilizzata la stessa ricevuta di pagamento del contributo già utilizzata per la domanda revocata.

7) Possono essere presentate più domande dalla stessa persona fisica?

Ciascun interessato, individualmente, può essere iscritto all'elenco alternativamente in qualità di professionista (art. 358, co. 1, lett. a) del d. lgs. n. 14/2019) ovvero di incaricato di funzioni di amministrazione direzione e controllo in società di capitali o in società cooperative (art. 358, co. 1, lett. c) del medesimo decreto).

Lo stesso interessato, tuttavia, può essere al contempo iscritto quale legale rappresentante o socio di una società tra professionisti e/o quale associato di uno studio professionale (art. 358, co. 1, lett. b) dello stesso decreto), cumulando l'iscrizione uti singulo con l'iscrizione quale componente di una società tra professionisti e/o di uno studio associato.

B) REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

1) Quali requisiti sono richiesti per l'iscrizione all'Elenco?

Per l'iscrizione all'Elenco è richiesto il possesso di requisiti professionali (art. 358, co. 1 del d. lgs. n. 14/2019), formativi ed esperienziali (art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019) e di onorabilità (art. 356, co. 3 del d. lgs. n. 14/2019), nonché il versamento dell'apposito contributo di iscrizione di € 150,00.

2) Quali sono i requisiti professionali richiesti?

A norma dell'art. 358, co. 1 del d. lgs. n. 14/2019, possono richiedere l'iscrizione all'Elenco:

1) i professionisti iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili nonché dei consulenti del lavoro;

2) gli studi professionali associati e le società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui al punto 1);

3) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

3) Quali sono i requisiti formativi richiesti?

A norma dell'art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019, possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti professionali richiesti, dimostrino di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4, co. 5, lett. b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni (corpus normativo avente ad oggetto la disciplina dei requisiti dei gestori della composizione della crisi da sovraindebitamento).

Da tale complessiva disciplina deriva che chi chiede l'iscrizione all'elenco deve comprovare di aver assolto, cumulativamente, i seguenti obblighi formativi:

- corso di formazione iniziale (di cui alla lett. b) di 200 ore conforme alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura;
- tirocinio semestrale (di cui alla lett. c).

L'aggiornamento biennale di cui alla lett. d) (pur richiamata dall'art. 356, co. 2, primo periodo cit.) deve intendersi invece richiesto non ai fini dell'iscrizione ma ai fini del suo mantenimento, stante il chiaro disposto dell'art. 356, co. 2, quarto periodo, d. lgs. n. 14/2019.

4) I requisiti formativi sono uguali per tutti?

No.

A norma dell'art. 356, co. 2, del d. lgs. n. 14/2019 agli avvocati, ai commercialisti ed esperti contabili e ai consulenti del lavoro, non si applicano le lettere c) e d) del citato art. 4, comma 5. Ne consegue che tali professionisti sono esonerati dall'obbligo formativo iniziale relativo al tirocinio semestrale (di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), mentre, per quanto concerne i corsi indicati dalla lettera b,) la loro durata è di 40 ore anziché 200.

5) Quali sono i requisiti di onorabilità richiesti?

A norma dell'art. 358, co. 3 del d. lgs. n. 14/2019, costituisce requisito per l'iscrizione all'elenco il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

6) Quali sono i requisiti esperienziali richiesti?

A norma dell'art. 356, co. 2, terzo periodo, del d. lgs. n. 14/2019, costituisce requisito per l'iscrizione all'elenco il possesso del seguente requisito esperienziale, da comprovarsi mediante un'autocertificazione rilasciata dall'interessato ai sensi dell'art.46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445:

a) adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo quinquennio- e quindi non oltre i cinque anni che precedono la domanda di iscrizione – svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco.

In particolare, nell'autocertificazione: 1) deve essere dichiarato che l'esperienza sia stata maturata non oltre i 5 anni antecedenti alla data della domanda; 2) deve attestarsi che detta esperienza è adeguata; 3) deve indicarsi se l'attività professionale è stata svolta in proprio e/o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco, in tale ultimo caso indicandone il nominativo; 4) deve risultare di quale attività professionale si tratti (attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale) con indicazione degli estremi delle procedure (nome o numero di ruolo).

C) REQUISITO DELLA FORMAZIONE INIZIALE

1) Quali enti possono erogare i corsi di formazione iniziale utili per l'iscrizione?

Secondo il combinato disposto degli art. 356, co. 2, d. lgs. n. 14/2019, art. 4, co. 2 e 5, lett. b) del d.m. 202/2014 ed art. 16 del d.P.R. n. 162/1982, ai fini dell'iscrizione, è necessario dimostrare di avere frequentato un corso di perfezionamento erogato da una università, pubblica o privata, o analogo corso organizzato, in convenzione con università pubbliche o private, da uno degli enti indicati dall'art. 4, co. 2, del d.m. n. 202/2014, ovverosia "le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai".

Non possono invece essere considerati validi ai fini dell'iscrizione all'elenco i corsi erogati da enti, pubblici o privati, senza convenzione con alcuna università, né i corsi erogati da enti diversi da quelli indicati dall'articolo 4, comma 2 cit., benché abbiano eventualmente stipulato dette convenzioni.

Tuttavia, alla luce della Circolare prot. n. 57216.U del 13 marzo 2023, per ragioni di coerenza sistematica, devono ritenersi legittimati a erogare la formazione iniziale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro ove stipulino apposita convenzione con università pubbliche o private, ai sensi dell'art. 4, co. 5, lett. b) del d.m. n. 202/2014, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge.

2) La durata dei corsi richiesti per l'assolvimento degli obblighi di formazione iniziale è sempre pari a 40 ore?

A norma dell'art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019, la durata dei corsi di formazione iniziale è pari a 40 ore per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro.

La durata di 200 ore indicata dall'art. 4, co. 5, lett. b) d.m. n. 202/2014, deve pertanto intendersi riferita esclusivamente alla categoria di cui all'art. 358, co. 1, lett. c), ovverosia coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative.

Ove questi ultimi, pur richiedendo l'iscrizione all'Elenco quali appartenenti alla categoria di cui all'art. 358, co. 1, lett. c), si trovino tuttavia ad essere altresì iscritti ad uno degli ordini professionali sopra menzionati, si ritiene applicabile anche per essi il limite delle 40 ore, alla luce della particolare qualifica professionale rivestita.

3) Il requisito della formazione iniziale deve essere posseduto entro una data specifica?

L'obbligo della formazione iniziale deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione.

Alla data della domanda, pertanto, il corso deve essersi concluso, con conseguimento dell'eventuale titolo.

4) La Scuola Superiore della Magistratura ha elaborato le linee guida generali che definiscono i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento richiesti per l'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'articolo 356, co. 2 del Codice?

La Scuola Superiore della Magistratura, in adempimento di quanto disposto dall'art. 356, co. 2, ha adottato in data 7 novembre 2019, con prot. n. 16218, le Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Dette linee guida sono state aggiornate da ultimo in data 1° febbraio 2023.

5) Quali sono le materie oggetto della formazione necessaria ai fini dell'iscrizione all'Elenco?

Benché l'art. 4, co. 5, lett. b) del d.m. n. 202/2014, individui espressamente alcune materie oggetto di formazione, deve ritenersi applicabile in via esclusiva alla formazione utile ai fini dell'iscrizione all'Elenco la disposizione – speciale e di rango sovraordinato – di cui all'art. 356, co. 2, quinto periodo, del d. lgs. n. 14/2019, che demanda alla Scuola Superiore della Magistratura l'adozione delle Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La formazione iniziale valida ai fini dell'iscrizione è pertanto esclusivamente quella conforme a tali Linee Guida le quali, nella versione attualmente vigente, risalente al 1 febbraio 2023, prevedono specifici programmi dei corsi (v. pagg. 10-11-12-13 delle Linee Guida).

6) Sono validi, ai fini dell'iscrizione all'Elenco, i corsi vertenti sulle materie di cui all'art. 4, co. 5, lett. b), del d.m. n. 202/2014 per gestori della crisi da sovraindebitamento?

Stante la sostanziale diversità dei profili professionali richiesti dalle differenti normative di riferimento, non possono essere ritenuti validi, ai fini dell'iscrizione all'Elenco di cui all'art. 356 del d. lgs. n. 14/2019, i corsi vertenti genericamente sulle materie di cui all'art. 4, co. 5, lett. b), del d.m. n. 202/2014, utili invece per l'iscrizione quali gestori di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

I corsi per gestori della crisi da sovraindebitamento, infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 4, co. 5, lett. b) cit., vertono genericamente sui seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale.

Diversamente, i corsi validi ai sensi dell'art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019 ai fini dell'iscrizione all'Elenco, devono risultare conformi nel contenuto alle Linee Guida aggiornate dalla Scuola Superiore della Magistratura nel 2023 (prot. n. 1393) e devono pertanto vertere sui contenuti ivi esposti analiticamente (v. FAQ sub C) n. 5).

Neppure possono essere ritenuti validi i corsi vertenti sulle materie indicate dal decreto di questa Direzione generale del 28 settembre 2021 in materia di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (utili invece per l'iscrizione negli elenchi degli esperti indipendenti).

7) Come va comprovato l'avvenuto svolgimento del corso di formazione iniziale?

Il requisito della formazione iniziale va documentato, mediante upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (tirocinio), nell'apposita voce del portale riferita agli obblighi formativi di cui all'art. 4, co. 5, lett. b), c) e d) del d.m. 202/2014.

Può essere documentato attraverso apposita certificazione ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. d) del d.m. n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare:

- a) l'università erogatrice, ovvero gli enti erogatori e la sussistenza della convenzione;
- b) la durata del corso ed il numero di ore – non inferiore a 40 o a 200, secondo la qualificazione professionale dell'interessato – effettivamente frequentate dal discente;
- c) la conformità del corso alle linee guida adottate nel 2023 dalla Scuola Superiore della Magistratura (nei limiti di cui supra sub A, n. 3)
- d) la data di conseguimento dell'eventuale titolo finale o di conclusione del corso;

D) **IL TIROCINIO**

1) Quali soggetti sono tenuti a svolgere il tirocinio previsto dall'art. 356, comma 2, d. lgs. n. 14/2019?

Rientra tra gli obblighi formativi di cui all'art. 356, comma 2, del d. lgs. n. 14/2019 anche lo svolgimento di un tirocinio non inferiore a sei mesi. Detta norma, infatti, richiama espressamente anche la lett. c) dell'art. 4, comma 5, del d.m. n. 202/2014.

Dall'obbligo di tirocinio semestrale di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) cit. sono esentati gli avvocati, i dottori commercialisti ed esperti contabili nonché i consulenti del lavoro.

2) In cosa consiste il tirocinio?

L'art. 4, comma 5, lett. c) del d.m. 202/2014 – richiamato dall'art. 356, comma 2 del d. lgs. n. 14/2019 – richiede: lo "svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni".

Pertanto, il tirocinio:

a) deve avere durata non inferiore a 6 mesi complessivi, eventualmente raggiunti sommando i periodi di tirocinio - non concomitanti - svolti presso diversi soggetti anche in modo non continuativo;

b) deve essere svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, senza che costoro a loro volta debbano aver frequentato corsi di formazione, svolto il tirocinio o vantino il requisito alternativo previsto per il primo popolamento;

c) deve consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;

d) deve consentire l'acquisizione delle relative specifiche competenze.

Si precisa che il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività e che, in caso sia svolto presso un commissario giudiziale - la cui specifica attività non è espressamente richiamata dall'articolo 4, comma 5, lett. c) cit. -, l'interessato deve aver partecipato all'attività di vigilanza da questi espletata su una o più determinate procedure.

3) Il requisito dello svolgimento del tirocinio deve essere posseduto entro una data specifica?

L'obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione, anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione, a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto.

Alla data della domanda, pertanto, il tirocinio semestrale deve essersi concluso.

4) Come va comprovato l'avvenuto svolgimento del tirocinio?

Il requisito dello svolgimento del tirocinio va documentato, mediante upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (formazione iniziale), nell'apposita voce del portale riferita agli obblighi formativi di cui all'art. 4, comma 5, lett. b), c) e d) del d.m. 202/2014.

Può essere documentato attraverso apposita certificazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del d.m. n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare:

- a) l'ente o gli enti, ovvero il professionista o i professionisti, presso i quali è stato svolto, con specifica indicazione dell'incarico o degli incarichi ricevuti dal/i professionista/i;
- b) la durata, non inferiore a 6 mesi, e l'epoca del tirocinio (data di inizio e fine del periodo);
- c) l'attività cui il tirocinante ha partecipato (quale elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, verifica dei crediti, accertamento del passivo, amministrazione e liquidazione dei beni, attività di vigilanza su una o più determinate procedure);
- d) le specifiche competenze acquisite dal tirocinante.

E) L'AGGIORNAMENTO BIENNALE

1) Da quale termine decorre l'obbligo di aggiornamento biennale di cui all'art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019?

Poiché ai fini dell'iscrizione all'Elenco è sufficiente il solo corso di formazione iniziale, l'aggiornamento dovrà essere effettuato entro i due anni successivi alla data di iscrizione dell'interessato all'Elenco medesimo.

2) Quali enti possono erogare i corsi di aggiornamento biennale?

L'art. 4, co. 5, lett. d), del d.m. n. 202/2014, espressamente richiamato dall'art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019, richiede l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata".

Pertanto, l'aggiornamento biennale, diversamente dalla formazione iniziale, può essere erogato, oltre che dalle Università, pubbliche e private, anche direttamente dagli ordini professionali di cui all'art. 4, co. 2 cit. (avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai), senza necessità di apposita convenzione con le università.

Tuttavia, alla luce della Circolare prot. n. 57216.U del 13 marzo 2023, per ragioni di coerenza sistematica, devono ritenersi legittimati a erogare l'aggiornamento biennale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro, parimenti in assenza di apposita convenzione con università pubbliche o private, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge.

È inoltre previsto, secondo il citato art.356, comma 2, come novellato dal decreto legislativo n.136/2024, solo per gli iscritti agli ordini professionali degli avvocati, commercialisti ed esperti contabile e consulenti del lavoro, che l'aggiornamento biennale possa essere acquisito anche mediante partecipazione a convegni, purché organizzati da ordini professionali, da università o in collaborazione con uno di questi enti, e purché i programmi dei corsi rispettino le linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della Magistratura. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazioni professionale continua (v. art.356, co. 2, quinto e sesto periodo, cit.) (v. FAQ sub.B, n.3).

3) Qual è la durata minima dei corsi di aggiornamento biennale?

La durata minima dei corsi di aggiornamento biennale, per tutti i soggetti di cui all'art. 358, co. 1, lett.c) è fissata in 40 ore, anche cumulativamente considerate; per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro è prevista una durata minima di 18 ore. In questo ultimo caso, il numero minimo delle ore può essere raggiunto sommando le ore di frequenza di più corsi oppure la partecipazione a più convegni, ovvero attraverso la partecipazione a corsi e convegni la cui durata, complessivamente considerata, sia di almeno 18 ore.

Stante l'immediata operatività della novella legislativa, tutti i professionisti iscritti all'elenco che alla data del 28 settembre 2024 non abbiano già completato corsi di

aggiornamento biennali di 40 ore, saranno tenuti a documentare la frequenza di eventi formativi, per un numero di ore almeno pari a 18.

4) Come va comprovata l'avvenuta acquisizione dell'aggiornamento biennale?

Il requisito dell'aggiornamento biennale potrà essere documentato attraverso apposita certificazione ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. d) del d.m. n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare:

- a) l'ente erogatore;
- b) la durata del corso ed il numero di ore – non inferiore a 40 o 18 a seconda della qualifica professionale– effettivamente frequentate dal discente;
- c) la conformità del corso alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura pro tempore vigenti;
- d) la data di conseguimento dell'eventuale titolo finale o di conclusione del corso.

5) Alla luce di quali criteri gli ordini professionali possono stabilire l'equipollenza tra l'aggiornamento biennale ed i corsi di formazione professionale continua?

L'art.356, comma 2, prevede che "Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento biennale è di diciotto ore. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento".

Oltre alla riduzione oraria dell'obbligo formativo biennale per gli appartenenti alle professioni ordinistiche (sulla quale v.Faq n.3, sez. E) è data, dunque, facoltà agli ordini professionali di stabilire "criteri di equipollenza" tra il citato aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua.

Quanto ai criteri per stabilire l'equipollenza tra i corsi previsti dai rispettivi ordinamenti per la formazione professionale continua e l'obbligo formativo biennale, gli ordini professionali sono tenuti ad assicurare che:

- a) il corso o i corsi abbiano una durata, anche complessivamente considerata, non inferiore alle 18 ore (v. FAQ n.3, sez.E);
- b) il corso sia conforme alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura pro tempore vigenti
- c) l'attestato di partecipazione al corso rechi espressamente l'attestazione della durata e dell'equipollenza tra il corso per l'aggiornamento biennale e quello per la formazione professionale continua.

6) Sono previsti degli esoneri dall'assolvimento dell'aggiornamento biennale?

No, non è previsto alcun esonero, neppure per i professionisti iscritti all'ordine degli avvocati, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro.

Il professionista eventualmente esonerato dall'obbligo della formazione professionale continua secondo le regole previste dal proprio ordinamento professionale non può, pertanto, ritenersi in alcun modo esonerato dall'obbligo di aggiornamento biennale previsto come condizione per il mantenimento dell'iscrizione.

7) Con quali modalità vanno effettuata la dichiarazione sostitutiva?

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, devono anzitutto recare l'assunzione di responsabilità di cui al successivo art. 48, co. 2 ("richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate").

Gli atti di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato sono sostituiti da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 dello stesso decreto, il cui comma 2 statuisce che le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per l'iscrizione in albi sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del d. lgs. n. 82/2005, ovvero sia "a) se sottoscritte mediante ... una delle forme di cui all'articolo 20 [firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata]; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità".

8) In caso di società tra professionisti e studi professionali associati, il legale rappresentante che presenta la domanda per l'ente può rilasciare dichiarazioni sostitutive per attestare la sussistenza dei requisiti in capo ai singoli soci/associati?

In caso di iscrizione di società tra professionisti o studi professionali associati, ai sensi dell'art. 47, co. 2 del d.P.R. 445/2000, "La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza".

Il richiedente, pertanto, nell'interesse dell'ente di cui chiede l'iscrizione, potrà rilasciare dichiarazioni sostitutive di notorietà inerenti i singoli soci o associati, sempre che ne abbia conoscenza diretta.

F) IL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

1) A quanto ammonta il contributo di iscrizione?

Ai fini dell'iscrizione, è richiesto altresì il pagamento di apposito contributo, fissato dall'art. 8, co. 1 del d.m. 75/2022, in € 150,00.

2) Come può essere versato il contributo di iscrizione?

Il contributo può essere versato, ai sensi dell'art. 9 del d.m. 75/2022, mediante le seguenti modalità:

“a) versamento con modalità informatiche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA, prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) versamento mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

d) versamento mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato”.

Il versamento mediante bonifico può essere effettuato sull'IBAN, IT12K0100003245BE000000013T intestato alla Tesoreria provinciale di Roma dimostrando l'avvenuto pagamento mediante produzione della relativa ricevuta di versamento, da cui dovrà risultare il nominativo del soggetto interessato e la causale di versamento “Iscrizione elenco gestori della crisi e dell'insolvenza”.

3) Qual è l'ammontare del contributo che società tra professionisti e studi associati devono versare ai fini dell'iscrizione?

Ciascun ente deve versare ai fini dell'iscrizione l'importo di € 150,00, a prescindere dal numero di soci o associati che intenda iscrivere.

4) Il contributo versato è rimborsabile?

Il contributo è rimborsabile solo in caso di errore che abbia comportato un doppio pagamento. A tal fine è possibile presentare apposita istanza di rimborso all'indirizzo PEC albocrisiimpresa.dag@giustiziacert.it, documentando l'avvenuto erroneo doppio versamento.

5) In caso di nuova domanda, può essere utilizzato il contributo versato per la domanda precedente?

Poiché il contributo non è rimborsabile, in caso di presentazione di nuova domanda a seguito di diniego, andrà versato un nuovo contributo, non potendo utilizzarsi la ricevuta di pagamento del contributo precedentemente versato.

Solo in caso di revoca della domanda, può essere utilizzata per la nuova domanda la stessa ricevuta di pagamento del contributo già utilizzata per la domanda revocata (v. FAQ sez. A n. 7).

G) **SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E STUDI PROFESSIONALI ASSOCIATI**

1) In caso di iscrizione in forma societaria o associata, tutti i soci o associati devono essere in possesso di tutti i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi d'impresa?

Ai sensi dell'art. 356, co. 2, ult. periodo del d. lgs. n. 14/2019, per le società tra professionisti, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, il possesso del requisito di iscrizione ad uno degli albi professionali di cui all'art. 358, co. 1, lett. a) è richiesto al legale rappresentante e ai soci persone fisiche incaricabili quali responsabili della procedura. Sarà possibile, pertanto, dichiarare ed inserire all'atto della compilazione della domanda, i soli soci che soddisfino tale requisito.

A mente della stessa norma, invece, per gli studi professionali associati, il possesso del requisito di iscrizione ad uno degli albi professionali di cui all'art. 358, co. 1, lett. a) è richiesto, ai fini dell'iscrizione nell'Albo, a tutti i professionisti componenti dello studio professionale associato. All'atto della compilazione della domanda, pertanto, il richiedente dovrà indicare tutti i componenti dello studio associato e dichiarare/documentare per tutti – richiedente compreso – la sussistenza di detto requisito.

Inoltre, ai sensi dell'art. 356, co. 2, primo periodo, e co. 3 del d. lgs. n. 14/2019, tutti i soggetti che vogliano iscriversi all'Elenco devono soddisfare i requisiti formativi e di onorabilità. Pertanto, anche i rappresentanti legali degli enti, i soci persone fisiche incaricabili quali responsabili della procedura e tutti gli associati devono soddisfare non solo il requisito dell'iscrizione in un albo professionale, ma anche i requisiti formativi e di onorabilità di cui all'art. 356 cit.